

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Chiusura del preventorio infantile di Druogno (Val d'Ossola) da parte della Croce Rossa Italiana. (5255)	28924	MORELLI E PASTORE: Affitto di macchinario ad ex dipendenti operai da parte di proprietari di opifici tessili nella zona di Prato (Firenze). (5218)	28932
BELLONI: Convegni culturali nei giorni domenicali indetti dall'Ispettore della V circoscrizione scolastica di Napoli per gli insegnanti della sua circoscrizione. (4991)	28925	MORO ALDO: Funzionamento degli istituti tedeschi di cultura in Italia. (5228)	28934
BELLONI: Fotografia dell'opera d'arte « Caccia alle folaghe » esportata. (5187)	28926	PAGLIUCA: Conferimento dell'incarico di ufficiale sanitario nel comune di Montalbano Jonico (Matera) (già orale (2106)	28934
CAPALOZZA: Convocazione della deputazione provinciale di Pesaro già cessata dalle sue funzioni. (5398)	28926	PERLINGERI: Destinazione del Castello di Montesarchio (Benevento). (5327)	28935
COLITTO: Costruzione di un sanatorio da parte dell'Istituto della previdenza sociale nel comune di Civitanova del Sannio (Campobasso). (5245)	28926	POLANO: Costruzione di strade in Sardegna. (4502)	28935
CREMASCHI CARLO: Assegnazione di cattedre in alcuni concorsi per titoli. (5208)	28927	SANTI: Situazione dei lavoratori italiani occupati nei territori tedeschi prima e durante la guerra. (5391)	28937
DE' COCCI: Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani combattenti. (4847)	28927	SULLO: Interpretazione della legge americana contro la immigrazione di cittadini ex fascisti. (già orale 2036)	28938
GERACI: Istituzione di una sezione staccata della scuola media statale di Locri nel comune di Bovalino (Reggio Calabria). (5367)	28928	VERONESI: Situazione delle società telefoniche concessionarie nell'ipotesi di riscatto da parte dello Stato. (5069)	28938
INGRAO: Provvidenze a favore dell'infanzia bisognosa. (5319)	28928		
INVERNIZZI GABRIELE: Normalizzazione dei rapporti in materia di previdenza sociale con il Governo della Germania Occidentale. (5465)	28929		
LUCIFREDI ed altri: Funzionamento degli istituti privati di istruzione media di Genova (5213)	28929		
MANIERA ed altri: Elezioni amministrative a Porto Civitanova (Marche). (già orale 2111)	28930		
MICHELI: Riscossione dei contributi agricoli unificati in provincia di Terni. (già orale 2358)	28930		
MONTERISI: Criteri per la riscossione dei contributi agricoli unificati. (già orale 2150)	28931		

ALMIRANTE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere i motivi per cui non ha ritenuto opportuno intervenire per impedire la chiusura da parte della Croce Rossa Italiana dell'attrezzatissimo preventorio infantile di Druogno (Val d'Ossola) che ha causato la dimissione improvvisa di alcuni piccoli ricoverati rinviati alle famiglie; il trasferimento degli altri ed Enego per essere successivamente trasferiti ad Arcidosso (Grosseto) in zona inadatta e in un fabbricato insufficiente, vecchio e creato per altri scopi, il cui adattamento verrà a costare cifre ingenti, la perdita dell'anno scolastico ai ricoverati e il licenziamento in tronco di tutto il personale addetto al sanatorio; e per sapere quali provvedimenti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

intenda adottare sia a tutela degli ex ricoverati di Druogno, sia per evitare il ripetersi di cosimili fatti ». (5255).

RISPOSTA. — « La colonia di Druogno sorta nell'anteguerra a totale spesa di tutti i comuni della provincia di Novara, dopo alterne vicende dipendenti dalla guerra, veniva nel 1946 in possesso di fatto della Croce Rossa Svizzera che la utilizzò per istituirvi un preventorio.

« Il preventorio passò successivamente in gestione alla Croce Rossa italiana, che gli diede un carattere nazionale, facendovi affluire bambini da tutto il territorio della Repubblica e in particolare dall'Italia centrale.

« Le amministrazioni comunali del Novarese proprietarie del fabbricato, hanno sempre vivamente insistito per ottenere la restituzione dell'immobile nel desiderio di destinarlo — come originariamente previsto — a colonia di vacanza per i bimbi della provincia.

« La Croce Rossa che aveva sempre resistito alle richieste di dette amministrazioni, proponendo loro varie soluzioni, peraltro mai accettate; si è però recentemente assicurata la disponibilità di un fabbricato idoneo per l'impianto di un preventorio ad Arcidosso in provincia di Grosseto, ed ha allora ceduto alle insistenti richieste di cui sopra promettendo la restituzione dell'immobile in tempo per l'organizzazione dei consueti turni di colonie estive.

« Pertanto, per mantenere tale impegno e non essendo ancora definitivamente sistemato il preventorio di Arcidosso, la Croce Rossa ha provveduto a trasferire temporaneamente in altra località e principalmente ad Enego i bambini per cui è risultata necessaria la continuazione del ricovero.

« Non risulta comunque a questo Ufficio che si siano effettivamente verificati inconvenienti degni di rilievo.

« Questo Alto Commissariato d'altra parte fa presente che è già intervenuto presso le amministrazioni comunali recentemente scadute, perché l'Istituto di Druogno, pur presentando il fabbricato qualche deficienza, continuasse a funzionare come preventorio, ma esse sono state irremovibili.

« Al riguardo si può comunque assicurare che ulteriori passi verranno effettuati presso le nuove amministrazioni comunali al fine di ottenere un riesame delle determinazioni adottate in precedenza ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

BELLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a conoscenza che nella quinta circoscrizione scolastica di Napoli l'ispettore Pellegrino Testa ha indetto, con obbligo di frequenza, convegni culturali nei giorni domenicali per gli insegnanti del Circolo, siano essi titolari che provvisori e supplenti in attività di servizio, nonché delle scuole popolari; e se conoscendo la cosa, non gli sembri opportuno richiamare l'ispettore suddetto al rispetto del diritto di ogni lavoratore ad avere una giornata festiva settimanale per il proprio riposo e per la libera cultura personale e per le cure familiari ». (4991).

RISPOSTA. — « In merito alle doglianze espresse, il Ministero, assunta ogni opportuna notizia, è in grado di assicurare non esser vero che l'ispettore scolastico Pellegrino Testa, della V Circoscrizione di Napoli, abbia indetto, con obbligo di frequenza, convegni culturali nei giorni festivi fra gli insegnanti della sua Circoscrizione.

« È vero invece che i convegni in parola sono stati, organizzati dal Provveditore agli studi di Napoli, per tutti i maestri della provincia che, peraltro, vi partecipano facoltativamente.

« In proposito si ritiene opportuno precisare che in tali convegni si svolgono conversazioni pedagogiche o didattiche o di legislazione affidate ad illustri docenti di pedagogia e filosofia delle scuole secondarie (licei e istituti magistrali), per la pedagogia, a insegnanti elementari o direttori per la didattica, a ispettori e direttori per la legislazione. Alle conversazioni sono stati, naturalmente, invitati gli insegnanti elementari. Sino ad oggi ne sono state tenute 6 nella Quinta circoscrizione, 5 nella Sesta, 3 nella Prima, Seconda Terza, Quarta, 4 a Castellammare, nessuna nella Ottava. Le conversazioni hanno incontrato il vivo consenso di tutti gli insegnanti elementari che le hanno frequentate e seguite con molto interesse. Nessuna pressione, ripetersi, è stata esercitata sulla classe magistrale perché vi partecipasse; ne è prova il numero degli intervenuti che, se pure è stato considerevole, non ha mai compreso la totalità degli insegnanti. Né si è mai pensato di prendere nota di eventuali assenze, perché si è voluto che l'intervento alle conversazioni fosse per i maestri un atto volontario e non obbligatorio.

« Le conversazioni d'altro canto si sono tenute la domenica per dare a tutti quanti de-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

siderassero assistervi, la possibilità di non abbandonare neppure per un minuto la scuola ».

Il Ministro
GONELLA.

BELLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se la tavola « Caccia alle folaghe sulla laguna veneta », di cui nella interrogazione n. 4410, fu almeno fotografata a cura della Commissione preposta al rilascio e al diniego dei permessi di esportazione e, in caso positivo, se tale fotografia è a disposizione del Parlamento e degli studiosi. Non risulta infatti chiaro se la risposta data all'interrogazione n. 4410 significhi che la fotografia conservata nell'archivio del Gabinetto fotografico nazionale è precisamente quella fotografata a cura della Commissione suddetta o se è, come risulterebbe, invece una fotografia tratta da una positiva nel gabinetto fotografico nazionale, positiva che raffigura la tavola stessa non come fu presentata all'Ufficio esportazione, ma dopo la pulitura e prima del restauro, il che risulterebbe dalle fotografie allegate ad atti processuali depositati presso la Corte di cassazione ». (5187).

RISPOSTA. — « La fotografia viene richiesta dall'Ufficio di esportazione solamente per gli oggetti d'arte in importazione ed esportazione temporanea, ai fini della loro identificazione al momento della riesportazione o reimportazione.

« Per le opere in esportazione definitiva, la Commissione preposta alle visite stabilisce di volta in volta la necessità di richiedere o di fare eseguire la fotografia, sempre però ai soli effetti indicativi.

« Nel caso particolare della tavola raffigurante « Caccia alle folaghe sulla laguna veneta », di cui alla licenza di esportazione definitiva n. 162, del 16 febbraio 1950, la Commissione dell'Ufficio di esportazione ritenne valido e sufficiente agli effetti indicativi il documento fotografico presentato direttamente dall'esportatore e dal quale venne poi tratta una copia del Gabinetto fotografico.

« Del resto, le fotografie non sono prescritte dai regolamenti.

« Il fatto, poi, che la fotografia riproduca il dipinto dopo la pulitura e prima del restauro pittorico, cioè nel suo stato originale, anziché com'era al momento dell'esportazione, non può avere altra importanza che documentare meglio il reale valore dell'opera d'arte ».

Il Ministro
GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere il suo pensiero in ordine all'illegale intendimento attribuito alla Deputazione provinciale di Pesaro, cessata dalle sue funzioni a seguito della consultazione elettorale del 27 maggio 1951, di convocarsi ancora per deliberare ». (5398).

RISPOSTA. — « Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, la Giunta provinciale (che ha sostituito la Deputazione provinciale) ed il suo presidente restano in carica, ancorché scaduti, fino alla nomina dei successori.

« Giusta tale disposizione, deve ritenersi pienamente legittima la seduta tenuta il 9 corrente dalla Deputazione provinciale di Pesaro in quanto:

a) il predetto consesso ha deliberato su argomenti di ordinaria amministrazione;

b) alla data suddetta, il Consiglio provinciale neoeletto — convocato in prima adunanza per il 16 — non aveva ancora provveduto alla nomina della nuova Giunta provinciale ».

Il Ministro
SCELBA.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno suggerire alle competenti autorità di visitare la zona « Lago » del comune di Civitanova del Sannio (Campobasso) per accertare se ha essa tutti i requisiti climatici, perché possa essere costruito il sanatorio che l'Istituto nazionale della previdenza sociale sembra che intenda costruire possibilmente nella provincia di Campobasso ». (5245).

RISPOSTA. — « L'Istituto nazionale della previdenza sociale, interpellato da questo Alto Commissariato, ha fatto conoscere di non avere in programma la costruzione di alcun sanatorio in provincia di Campobasso.

« È allora probabile che la richiesta si riferisca al sanatorio che questo Alto Commissariato ha da tempo in programma di costruire nel Molise e, la cui realizzazione ritarda per le note difficoltà di finanziamento.

« Al riguardo si fa presente che, a tempo opportuno, anche la zona « Lago » del comune di Civitanova del Sannio potrà essere tenuta in considerazione quale eventuale sede per il costruendo sanatorio, pur facendo fin da ora notare che uno studio accurato, eseguito da esperti del Consiglio superiore di sanità, ha messo in evidenza che le zone di montagna

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

dell'Italia meridionale non posseggono in genere quei requisiti climatici che giustificano la costruzione di un sanatorio di quota, cui sono connesse sensibili difficoltà di gestione e funzionamento ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

CREMASCHI CARLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se corrisponde al vero che per i prossimi concorsi non verranno assegnate cattedre per alcuni concorsi per titoli; per sapere, inoltre, in base a quali disposizioni ciò è stato fatto e se il Ministro non intenda, accogliendo le richieste degli interessati, disporre che un congruo numero di cattedre venga assegnato per tutti i concorsi per titoli ». (5208).

RISPOSTA. — « I concorsi per titoli a posti di cui alle lettere *a*) e *d*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (la lettera *a*) concerne i posti di insegnante negli istituti medi, la lettera *d*) i posti di maestro elementare) furono dal decreto stesso previsti *una tantum* e sono stati già effettuati, tranne che per alcune cattedre (storia dell'arte, filosofia e storia, lingue straniere).

« Questo Ministero non ritiene opportuno promuovere un provvedimento legislativo tendente alla conservazione del beneficio, data la limitata disponibilità di cattedre (talché molto lento e, per taluni tipi di cattedre, l'assorbimento dei vincitori dei precedenti concorsi inclusi nelle graduatorie speciali ad esaurimento) e la necessità quindi di non intaccare ulteriormente il numero dei posti da mettere a concorso generale per titoli ed esami, nel quale attendono di cimentarsi migliaia di aspiranti.

« Si aggiunge che i concorsi stanno per essere banditi, ed essi, come è avvenuto per quelli a posti di maestro elementare già indetti, saranno banditi esclusivamente per titoli e per esami, tranne che per quelle cattedre per le quali — come già si è detto — il concorso per soli titoli, previsto dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 373, non ha avuto ancora luogo ».

Il Ministro
GONELLA.

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere per quali motivi non viene data anche dal Ministero della difesa (Aeronautica) concreta e sollecita ap-

plicazione alle provvidenze e ai riconoscimenti a favore dei partigiani combattenti previsti, fra l'altro, dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, avente per titolo « Concessione ai partigiani combattenti di promozioni e trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra partigiana degli ufficiali di complemento » e dal decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 304, che disciplina il riconoscimento dei gradi militari ai partigiani combattenti e ne determina la possibilità del trasferimento in servizio permanente effettivo, sino al grado di capitano, se in possesso di determinati requisiti, evidentemente in deroga alle norme preesistenti ed in particolare all'articolo 26 della legge 13 agosto 1940, n. 1185 ». (4847).

RISPOSTA. — « Per quanto attiene al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 304, concernente il riconoscimento dei gradi militari ai partigiani, si fa presente che non si è potuto provvedere finora alla sua applicazione essendo ancora in corso di emanazione il decreto che dovrà dettare le necessarie norme di attuazione. Il relativo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

« Per quanto riguarda, invece, l'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente la concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa, questo Ministero non può non confermare quanto ebbe a comunicare in risposta a precedente analoga interrogazione (n. 3743).

« Affermavasi, in sostanza, in detta risposta che, nel caso di trasferimento in servizio permanente di ufficiali di complemento partigiani, questo Ministero non poteva non tenere presenti, insieme alle norme del citato decreto legislativo n. 94 anche quelle preesistenti relative ai trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra di ufficiali di complemento (in particolare, per l'Aeronautica, l'articolo 26 della legge 13 agosto 1940, n. 1185).

« A maggior chiarimento di detto concetto, si aggiunge, ora, quanto appresso.

« Il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, si pone — con la sua stessa dizione testuale, oltre che per i riferimenti contenuti nelle sue premesse — come una norma di svolgimento del decreto legislativo n. 93 che, in pari data, immediatamente lo precede.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

« Il testo della norma dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 94, infatti, recita così:

« Le proposte, per la concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra o di trasferimenti per merito di guerra... sono esaminate dalla Commissione di cui, ecc. ».

« Esso, cioè, chiaramente rivela avere per oggetto esclusivamente il modo col quale le proposte di cui trattasi vanno esaminate, dando per già previsto il potere concessivo di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai partigiani combattenti.

« E lo dà per previsto non certo in maniera puramente ipotetica, poiché il precepto giuridico di diritto sostanziale trovasi materiato in una norma concreta precedente, qual'è la generica estensione che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 93 fa, si partigiani combattenti, dello *status* già dei combattenti volontari della guerra di liberazione.

« Ciò posto, non si può, per tutto ciò che in detto decreto n. 94 non è disposto, non ritenere legittimo il ricorso alle norme generali che per ciascuna forza armata regolano la concessione di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra.

« E, in verità, a proposito di quanto nel decreto n. 94 è disposto, bisogna dire che in esso è detto ben poco per considerare il decreto stesso come norma con contenuto autonomo e con una portata sufficiente per una compiuta regolamentazione.

« Sta di fatto che, se il decreto n. 94 dovesse considerarsi avulso dal quadro della legislazione ordinaria, non si saprebbe quali norme di diritto sostanziale applicare per l'attuazione completa di tale decreto, mancando ad esso ad esempio, per quanto concerne la concessione delle promozioni, oltre che per i trasferimenti, di regolare la anzianità da attribuire e cioè se quella del fatto d'arme o quella della decisione del Ministro, come pure di stabilire se le promozioni stesse possano effettuarsi in soprannumero, ovvero soltanto quando si verifichi la vacanza come per le promozioni conferite in via ordinaria ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

GERACI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intenda accogliere l'istanza avanzata dal comune di Bovalino (Reggio Calabria), in data 16 gennaio 1951, rimasta a tutt'oggi inevasa, volta ad ottenere una sezione staccata della scuola me-

dia statale di Locri, sezione resa indispensabile per le seguenti ragioni:

a) Bovalino è il centro geografico ed economico di molti paesi marittimi ed interni ed è sulla via di un notevole sviluppo industriale per l'impianto in corso di due grandissimi stabilimenti che, aggiunti a quelli esistenti, impiegherebbero parecchie centinaia di lavoratori;

b) la scuola parificata ivi esistente è assolutamente inadeguata e insufficiente;

c) la popolazione scolastica bovalinese è costretta a recarsi giornalmente a Locri, esposta alle intemperie ed al pericoloso ed invigilato uso della via ferrata e prevalentemente di mezzi di fortuna, mettendo così le famiglie in stato di viva preoccupazione;

d) un popoloso centro del Mezzogiorno — in cui l'analfabetismo segna ancora ben alte percentuali — sarebbe messo così in condizioni di profittare di un'istruzione seria ed a buon mercato e lo Stato avrebbe l'occasione opportuna di mantenere effettivamente una delle tante promesse fatte circa il riscatto materiale e morale di quella parte del Paese in cui un tale riscatto postula invano, da anni, strade, case e scuole ». (5367).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha potuto sinora adottare alcun criterio di massima circa l'istituzione e il mantenimento di sezioni staccate di scuole medie nel nuovo anno scolastico, trattandosi di problema connesso ai fondi che saranno possibili ottenere in detto esercizio.

« Si assicura comunque che a suo tempo la domanda del sindaco di Bovalino, per la creazione in quella sede di una sezione staccata di scuola media, sarà esaminata con la massima attenzione, ove dovesse stabilirsi di procedere ad istituzioni di nuove sezioni staccate ».

Il Ministro
GONELLA.

INGRAO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, in relazione alla grave situazione di fatto — determinata da deficienti disponibilità di bilancio — relativa alle limitate possibilità consentite alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, alle Amministrazioni provinciali ed agli altri enti tenuti per legge a provvedere all'assistenza mediante ricovero in istituti idonei di minori indigenti orfani ed abbandonati; e più ancora, in considerazione del dilagare della piaga dell'infanzia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

derelitta, non ritenga doveroso ed urgente un largo e tempestivo intervento dello Stato al riguardo, a mente del disposto dell'articolo 154 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, disponendò in merito:

a) l'espletamento di un immediato e rapido censimento in ogni provincia dei fanciulli privi di assistenza, bisognosi di ricovero in istituti;

b) l'assegnazione di fondi adeguati a fronteggiare la spesa di ricovero a carico del Ministero dell'interno in istituti di fanciulli indigenti, alla cui assistenza non fossero in grado di provvedere i congiunti e gli enti tenuti per legge;

c) la revoca delle disposizioni restrittive emanate con la circolare ministeriale n. 909158 del 14 febbraio 1950 in materia di ricoveri di minori per conto del Ministero dell'interno;

d) l'invio di istruzioni alle prefetture per una efficiente azione assistenziale a favore di minori poveri da svolgersi con doveroso e scrupoloso senso di solidarietà umana e con semplificazione delle lunghe ed intralcianti procedure burocratiche ». (5319).

RISPOSTA. — « Sia i comuni che le prefetture hanno già dati sufficienti per la determinazione, almeno approssimativa, del numero dei minori che abbisognano di ricovero. Non si ravvisa, pertanto, la necessità del richiesto censimento, che importerebbe, fra l'altro, una spesa non indifferente.

« Al fine di estendere l'assistenza ad un maggior numero di bambini si confida di poter ottenere una integrazione dei fondi di bilancio. Comunque, sia pure con le attuali disponibilità, è stato possibile accogliere la quasi totalità delle domande di ricovero dei minori invalidi di guerra e una larga percentuale delle domande dei bambini normali, con particolare riguardo agli orfani di guerra, agli appartenenti alle famiglie numerose, figli di disoccupati, ecc.

« La circolare n. 909158 del 14 febbraio 1950 non ha affatto lo scopo di ridurre l'assistenza, ma semplicemente di coordinarla giusta le norme vigenti, nel senso di ottenere che i ricoveri vengano disposti dai vari enti secondo le rispettive competenze e in rapporto allo stato di effettivo bisogno dei singoli.

« È sufficiente rilevare — a questo proposito — che dopo la emanazione di detta circolare i bambini ricoverati in istituti di beneficenza a carico di questo Ministero, i quali al 1° gennaio 1950 erano circa 23.227, sono saliti al 31 marzo 1951 a 25.204.

« Gli organi periferici hanno già da tempo precise istruzioni perché, nei limiti delle possibilità, l'azione assistenziale sia sempre più pronta ed efficace: se è vero che in linea normale deve essere seguita la consueta procedura per la istruttoria delle singole domande, è altrettanto vero che in tutti i casi in cui si manifesti, per qualche evento eccezionale, un effettivo assoluto bisogno di immediata assistenza, gli uffici provinciali o questo Ministero intervengono con la dovuta urgenza, riservando ad un secondo tempo l'espletamento delle pratiche burocratiche ».

Il Ministro
SCELBA.

INVERNIZZI GABRIELE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali azioni vi siano in corso tra il Governo italiano ed il Governo della Germania occidentale onde definire gli accordi, per la rimessa in Italia delle rendite di pensione di invalidità o di infortunio sul lavoro contratte tra cittadini italiani o nazionalizzati e Istituti tedeschi. E se tali provvedimenti sono in corso, se non si vede l'opportunità di sollecitarne la loro realizzazione ». (5465).

RISPOSTA. — « Il Governo italiano si sta già da tempo attivamente interessando per la normalizzazione dei rapporti in materia di previdenza sociale con il Governo della Germania occidentale e, data l'attuale fase delle trattative preliminari, si ha ragione di sperare che nel prossimo futuro si potranno concludere con il Governo di Bonn nuovi accordi che disciplinino la materia stessa, salvaguardando, nel contempo, quanto dai singoli acquisito in base alla Convenzione sulla previdenza sociale del 30 giugno 1939 e successivi accordi, che, come tutti i trattati stipulati dall'ex reich, furono, nel 1945, annullati dalle autorità alleate di occupazione ».

Il Ministro
per gli affari esteri
SFORZA.

LUCIFREDI, GOTELLI ANGELA, PERTUSIO, RUSSO CARLO E PALENZONA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se siano giunte finalmente a conclusione le indagini disposte a carico dell'istituto scolastico Mocchi di Genova, e se siano state o meno nuovamente erogate nei confronti dello stesso le sanzioni necessarie per la tutela del buon nome della scuola italiana.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

« Per conoscere altresì quali provvedimenti siano stati adottati o stiano per essere adottati nei confronti di quegli altri istituti scolastici privati di Genova, per i quali recenti rapporti ed inchieste risulterebbero avere messo in luce una situazione di fatto non conforme alla dignità della scuola e priva di quel minimo di garanzie di serietà che devono esigersi da ogni istituto di istruzione, sicché una decisa opera bonificatrice dell'ambiente si palesa indispensabile ed urgente ». (5213).

RISPOSTA. — « A seguito della risposta in data 2 novembre 1950, alla precedente interrogazione n. 3667, si assicura che in data 9 dicembre 1950 il Ministero, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, di cui si è parlato nella risposta alla predetta interrogazione, ha disposto che si procedesse nei riguardi del gestore dell'Istituto « Mocci » di Genova alla contestazione degli addebiti a suo tempo mossigli e che avevano determinato il provvedimento di chiusura dell'Istituto.

« Esaminate attentamente le controdeduzioni del gestore, il Ministero, allo scopo di controllare l'esattezza dei precedenti addebiti, di avere ulteriori e precisi ragguagli e di frustrare ogni possibile appiglio dell'interessato, ha ritenuto opportuno disporre nuove indagini che si sono testé concluse parallelamente alle indagini svolte a carico di numerosi altri istituti di istruzione media non statali di Genova.

« Per questi ultimi istituti è, tuttavia, evidente che nessun provvedimento potrà adottarsi se non dopo che gli interessati avranno presentato, nei termini loro assegnati, le proprie controdeduzioni e sempre che, com'è avvenuto per l'Istituto « Mocci » non si presenti la necessità di disporre un supplemento di istruttoria.

« Si può, comunque, assicurare che il Ministero farà il possibile per definire entro breve termine l'esame delle pratiche ed adotterà, subito dopo, i provvedimenti del caso ».

Il Ministro
GONELLA.

MANIERA, MASSOLA E BORIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi della condotta del Governo nei confronti della città di Porto Civitanova (Marche), importante centro industriale, ove non sono state tenute le elezioni amministrative e contro la cui popolazione vengono ripetutamente predisposte ed organizzate provoca-

zioni poliziesche e arbitri di ogni genere ». (Già orale 2111).

RISPOSTA. — « A Porto Civitanova si sono tenute le elezioni »:

Il Ministro
SCELBA.

MICHELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza del modo con il quale vengono riscossi i contributi agricoli unificati nella provincia di Terni, nella quale le due Associazioni agricoltori rispettivamente di Terni e di Orvieto, hanno messo in riscossione la tassa contributi agricoli unificati a mezzo di bollettino in conto corrente proprio n. 19/5227 per Terni e n. 19/27362 per Orvieto, sostituendo con questi l'originale bollettino dell'ufficio contributi agricoli unificati n. 19/27432 e anticipando di cinque giorni la scadenza della rata.

« L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intende adottare per tale sistema di riscossione, essendosi creata nella provincia di Terni una situazione difficile anche in considerazione dell'aumento della tassa contributi unificati apportato dalle nominate associazioni, aumento che arriva in molti casi anche al 6 per cento ». (Già orale 2358).

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, che ha modificata la procedura precedentemente vigente per la riscossione dei contributi unificati, ha data facoltà alle ditte a carico delle quali sia accertato un contributo annuo complessivo non inferiore alle lire 10.000, di versare la somma dovuta su un apposito conto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Subito dopo l'emanazione del predetto decreto, le Associazioni sindacali che rappresentano le categorie di agricoltori, rivolsero istanza a questo Ministero perché, in considerazione della nuova procedura fissata per il pagamento dei contributi e dell'adeguamento delle aliquote che in quell'anno fu operato, fosse ad esse consentito di controllare l'esattezza dei calcoli con i quali l'ufficio contributi procedeva alla determinazione dell'importo a carico delle singole ditte, a favore delle quali esse associazioni intendevano svolgere l'azione di assistenza tributaria che rientra nella loro competenza.

« Dette associazioni richiesero, pertanto, che la spedizione dei bollettini di versamento sul conto corrente postale, che portano ap-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

punto la indicazione dell'importo dei contributi a carico delle singole aziende, fosse ad esse demandato. Il Ministero aderì a tale richiesta e dispose che gli Uffici provinciali dei contributi unificati in agricoltura consegnassero alle organizzazioni sindacali che ne avessero fatta richiesta e si impegnassero a curarne la distribuzione, gli avvisi di pagamento, limitatamente a quelli intestati a nominativi che risultassero soci delle organizzazioni richiedenti. A tal fine il Ministero dispose che le organizzazioni interessate dovessero inoltrare domanda corredata dall'elenco dei soci.

« La disposizione di cui sopra, emanata una prima volta per l'anno 1947 è stata successivamente confermata per gli anni 1948, 1949, 1950 e 1951. Essa non ha dato luogo a lagnanze di rilievo; anzi, si è dimostrata, di massima, vantaggiosa sia per i contribuenti che per la pubblica amministrazione.

« Ciò per quanto riguarda la questione in generale.

« Per quel che concerne in particolare la provincia di Terni, risulta allo scrivente che le associazioni degli agricoltori di Terni e di Orvieto chiesero, per l'anno 1951, di valersi della predetta autorizzazione ministeriale. Successivamente dette Associazioni, anziché procedere alla notifica agli interessati degli avvisi di pagamento predisposti dall'ufficio, si fecero rilasciare, dai singoli contribuenti, delle deleghe compilate su di un modulo predisposto, con le quali venivano autorizzate ad effettuare tutte le operazioni concernenti il pagamento dei contributi unificati. In forza di tali deleghe le predette Associazioni hanno direttamente provveduto a versare la prima rata 1951 sul conto corrente postale n. 19/27432 intestato a quell'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati, recuperandone l'importo mediante versamento, da parte delle ditte agricole che avevano rilasciata la delega, su altri conti correnti che dette Associazioni avevano aperto a loro nome.

« Su tali conti (e non su quello intestato all'Ufficio contributi) le Associazioni hanno fatto versare un loro contributo associativo in aggiunta a quello previdenziale.

« In definitiva l'Ufficio contributi agricoli di Terni ha consegnato i bollettini di versamento a seguito della presentazione, da parte dell'Associazione di cui si tratta, dell'elenco dei soci, e l'afflusso dei contributi sul conto corrente n. 19/27432, designato dal Ministero, è stato regolare e tempestivo. Il termine indicato dalle Associazioni agricoltori, diverso da quello previsto dalla legge, si riferisce al vo-

lontario versamento nel conto dell'Associazione, e non al versamento dei contributi unificati, nel conto corrente aperto dal Ministero.

« Non sembra, quindi, si possa ravvisare un comportamento illegittimo, né per quanto riguarda l'Ufficio dei contributi agricoli unificati, che ha seguito le istruzioni ministeriali dirette a facilitare, nell'ambito e secondo gli intenti della legge, la riscossione delle contribuzioni previdenziali, né per quanto riguarda le Associazioni degli agricoltori, le quali hanno avuto un mandato dai singoli associati a ricevere per loro conto gli avvisi, ed a versare per loro conto le contribuzioni.

« Nemmeno appare illegale la riscossione di un contributo associativo da parte delle Associazioni, trattandosi evidentemente di una contribuzione a carattere puramente volontaristico, che gli agricoltori erano liberi di versare o di non versare e che — si badi bene — è stata richiesta agli organizzati direttamente dalle citate Associazioni degli agricoltori senza alcuna ingerenza dall'Ufficio dei contributi agricoli unificati.

« E peraltro da rilevare che l'aver richiesto la contribuzione associativa in coincidenza e quasi in connessione con il versamento dei contributi previdenziali, può avere, in certo qual modo, facilitato alle Associazioni agricoltori la riscossione della contribuzione stessa.

« Questo Ministero, nel formulare le più ampie riserve sul rinnovo, per gli anni venturi, della concessione, ha pertanto disposto che, a decorrere dalla prossima rata, l'Ufficio contributi provveda direttamente all'invio dei bollettini di versamento in conto corrente postale, previo annullamento di quelli già inviati tramite l'Associazione agricoltori.

« Disposizioni, inoltre, sono state impartite all'Ufficio competente, affinché vengano rigorosamente fatti osservare i termini per il versamento diretto dei contributi, nel senso che coloro che non effettuano il versamento stesso entro il giorno di scadenza della rata, stabilito dalla legge, vengano immediatamente iscritti nei ruoli dei morosi, senza quei temperamenti che in passato venivano sempre usati al fine di agevolare, nei limiti del lecito e del possibile, i contribuenti».

Il Ministro
MARAZZA.

MONTERISI — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se risponde a verità che è allo studio un provvedimento col quale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

i contributi unificati agricoli verrebbero riscossi in due rate anticipate, ciò che importerebbe un aggravio non indifferente per gli agricoltori che si troverebbero in serie difficoltà finanziarie per farvi fronte, a causa dei bassi prezzi dei propri prodotti ». (Già orale 2150).

RISPOSTA. — « Come è noto, con il regio decreto legislativo 28 novembre 1938, n. 2138, fu stabilito che l'esazione dei contributi agricoli unificati avvenisse a mezzo ruoli — affidati agli esattori delle imposte dirette — nei termini e con la procedura privilegiata stabiliti per la esazione delle imposte dirette. Il versamento dei contributi in discorso avveniva, ed avviene, quindi in sei rate annue scadenti rispettivamente nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

« Tale disposizione non è mai stata abrogata e, pertanto, è tuttora in vigore, senza che vi sia allo studio alcuna disposizione intesa a modificarla in tutto o in parte.

« Ma probabilmente si intende fare riferimento al versamento diretto dei contributi e non a quello tramite esattore.

« In proposito occorre rilevare che, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, fu stabilito di concedere la facoltà alle ditte aventi un carico contributivo annuo non inferiore alle lire 10.000, di procedere al versamento diretto del carico stesso, in due rate, scadenti rispettivamente il 30 novembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce il contributo ed il 31 maggio successivo.

« Con opportune norme, per gli anni 1948, 1949 e 1950, in via straordinaria e del tutto transitoria, fu stabilita la facoltà, per le ditte contribuenti di cui sopra, di effettuare il versamento in quattro, anziché in due rate.

« Anche per l'anno 1951, con legge 1° marzo 1951, n. 85 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo, n. 52) è stata prorogata l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, e cioè è stata concessa la facoltà, per le ditte con un carico contributivo superiore alle lire 10.000 e ammesse al versamento diretto in conto corrente, di effettuare tale versamento in quattro rate, anziché in due, scadenti rispettivamente: il 5 marzo, il 5 giugno, il 5 settembre ed il 5 dicembre 1951 ».

*Il Ministro
del lavoro e previdenza sociale
MARAZZA.*

MORELLI E PASTORE. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se corrisponde a verità che in provincia di Firenze — e più precisamente nella zona di Prato — numerosi datori di lavoro proprietari di opifici tessili (nella maggior parte con lavorazione a ciclo completo) fanno sottoscrivere ad ex dipendenti operai contratti individuali per affitto di macchinario nell'ambito dell'azienda.

« In caso affermativo gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per impedire il generalizzarsi di tale sistema che è in evidente contrasto con i principi sociali e morali sanciti da precise norme di legge. Infatti attraverso tale sistema i datori di lavoro evadono le disposizioni relative alla tutela assicurativa assistenziale dei lavoratori e non rispettano i contratti di lavoro.

« Chiedono inoltre di conoscere quali provvedimenti il Ministro delle finanze intende promuovere nei confronti di coloro che ricorrono allo specioso sistema denunciato, al fine di disperdere — attraverso una miriade di aziende fittizie — il valore effettivo della produzione e dei loro guadagni ». (5218).

RISPOSTA. — « Questo Ministero è da tempo al corrente della questione che forma oggetto della interrogazione e ne segue attentamente gli sviluppi attraverso le indagini e gli interventi richiesti al competente circolo dell'Ispettorato del lavoro.

« Come è noto, la crisi che da qualche anno si è verificata nel settore dell'industria tessile, per la diminuita esportazione verso l'estero, ebbe, nella zona di Prato, più gravi ripercussioni presso le aziende industriali della categoria a causa della concorrenza attuata nei loro confronti da parte dei numerosi tessitori artigiani, proprietari di un telaio, esistenti localmente.

« Tale situazione indusse molte aziende industriali a ricorrere, per evitare la chiusura degli stabilimenti, al licenziamento dei propri dipendenti del reparto tessitura, concedendo, in pari tempo, agli stessi tessitori l'uso dei propri telai nella forma del contratto di affitto.

« Lo scopo dell'attuazione di tale sistema è quello di ridurre il costo di produzione, con l'intendimento da parte degli industriali di esimersi dal versamento dei contributi assicurativi sociali e di stimolare indirettamente gli operai ad un maggiore rendimento lavorativo.

« In effetti risulta che con tale sistema i tessitori, ricevendo il compenso secondo il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

numero delle pezze di tessuti e dei colpi di telai per ogni tessuto, percepiscono un guadagno superiore, sebbene risulta che gli stessi preferirebbero conservare la posizione di dipendenti per non perdere i vantaggi delle assicurazioni sociali e delle altre provvidenze dei contratti collettivi di lavoro.

« Nella generalità dei casi il lavoro si svolge negli stessi locali dell'azienda che concede l'uso, gratuito o commisurato alle giornate di lavoro, dei telai, dei locali e dell'energia elettrica. L'orario di lavoro generalmente è lo stesso di quello osservato dai dipendenti addetti agli altri reparti di lavorazione, essendo infatti legato al movimento dei motori.

« I tessitori assumono l'impegno contrattuale di dare la precedenza, a parità di tariffa, alle richieste della ditta e questa si obbliga a non affidare il lavoro ad altri artigiani anche se a tariffa inferiore, ragione per cui i tessitori finiscono in pratica col lavorare sempre per la ditta e col non sopportare il rischio della impresa che grava così sulla ditta stessa, che fornisce la materia prima, ritira il prodotto e lo colloca.

« Dalle indagini effettuate potrebbe dedursi che nella generalità dei casi, le modalità di lavorazione rimangono inalterate rispetto a quelle precedenti e che, pertanto, il sistema adottato dalle aziende di dare in affitto l'uso dei telai ai tessitori sia determinato dalla volontà di evadere gli obblighi contributivi, perché alla forma esteriore del contratto di affitto corrisponde un effettivo rapporto di lavoro subordinato.

« Poiché tuttavia non in tutti i casi il sistema viene attuato nei medesimi termini, ma variano e le forme dei contratti (affitto, comodato) e le condizioni lavorative, l'Ispettorato del lavoro segue attentamente il fenomeno ed è intervenuto in tutti quei casi in cui ciò appare possibile, sia rilasciando prescrizioni sia elevando contravvenzione alle aziende per mancata applicazione delle leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali.

« Per alcuni giudizi le contravvenzioni elevate hanno avuto come esito la condanna delle ditte, per altri invece l'assoluzione, alcuni giudizi sono ancora in corso.

« L'Ispettorato del lavoro ha anche provveduto di recente a rimettere, per le contravvenzioni elevate, apposito rapporto giudiziario direttamente al competente procuratore della Repubblica richiamando in tal modo la particolare attenzione della magistratura sulla questione.

« L'azione repressiva può essere adottata nei riguardi delle inosservanze a norme di

legge cogenti, quali quelle riguardanti le assicurazioni sociali; per quanto concerne le lamentate inosservanze contrattuali, l'azione del Ministero, data la natura privatistica degli attuali contratti collettivi di lavoro, è limitata all'esperimento conciliativo che viene attuato dagli Uffici del lavoro tutte le volte che ad essi si rivolgono le parti interessate o le Associazioni sindacali di categoria e sempreché, per i casi in esame, si sia in presenza del giudicato della magistratura che, condannando le aziende al versamento dei contributi assicurativi sociali, dichiara la esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

« Per quanto può concernere la competenza del Ministero delle finanze, quest'ultimo ha fatto conoscere quanto segue.

« La situazione venuta a determinarsi in Prato con l'adozione del sistema di lavoro cui si è fatto cenno, ai fini fiscali non ha provocato la dispersione di reddito denunciata nella interrogazione.

« A parte la liceità dell'accordo raggiunto dagli industriali con i propri ex dipendenti, si fa, infatti, notare che ai redditi di categoria C/2, costituiti dai salari, si sono sostituiti i nuovi modesti redditi di categoria C/1, accertati nei confronti dei nuovi artigiani, in base a criteri stabiliti di comune accordo tra i rappresentanti della categoria e l'amministrazione delle finanze.

« Nei confronti, poi, degli industriali, essendo costituito il reddito, sia nei casi di accertamento analitico che in quello di accertamento sintetico, dalla differenza tra costi e ricavi, tra i ricavi stessi figurano anche i profitti derivanti dalla vendita dei tessuti fatti lavorare nell'ambito aziendale.

« È da escludere che tale sistema sia adottato nell'ambito dell'azienda; si è dato, peraltro, il caso di aziende che hanno affittato interi reparti, ma ad altri imprenditori.

« È da rilevare, del resto, che la tessitura per conto di terzi, siano essi industriali o, ad esempio, impannatori, era già in atto nella zona di Prato, anche precedentemente agli eventi segnalati.

« Per quanto si riferisce poi al settore dell'imposta di fabbricazione sui filati, poiché tale tributo per i filati di produzione nazionale viene riscosso mediante abbonamento, è esclusa la possibilità da parte degli industriali interessati di poter corrispondere canoni inferiori a quelli effettivi stabiliti nelle convenzioni di abbonamento stipulate con i singoli fabbricanti di filati, salvo le normali riduzioni di canone spettanti per legge nel caso di sopravvenute inattività delle fabbriche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

stesse regolarmente denunciate ed accertate dalla Finanza.

« Né si ritiene che il temuto aumento del numero delle aziende fittizie, realizzabile attraverso il sistema fatto presente, possa dar luogo ad evasioni della particolare imposta, tenuto presente che la determinazione del canone annuale per ciascun fabbricante è fatta indipendentemente da quella che può essere la produzione annua e il titolo dei filati ottenibili da ciascun fabbricante.

« Detto canone infatti è ottenuto applicando al numero dei fusi di filatura installati e accertati funzionanti nei singoli turni giornalieri di lavorazione apposite misure unitarie di imposte stabilite per ciascuna produttrice di filati ».

Il Ministro

MARAZZA.

MORO ALDO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quale sia l'attuale stato giuridico degli istituti tedeschi di cultura esistenti in Italia prima della guerra e quali provvedimenti il Governo italiano intenda prendere o promuovere, affinché, nello spirito della rinnovata amicizia italo-tedesca, tornino a funzionare, con vantaggio della cultura e dei rapporti tra i due Paesi, l'Istituto di archeologia, l'Istituto di storia dell'arte in Roma e l'Istituto di storia dell'arte di Firenze ». (5228).

RISPOSTA. — « Come è noto, gli Istituti di cultura tedeschi esistenti in Italia prima della guerra, rientrano nel complesso di beni sottoposti, in base al Trattato di pace ed alle intese successive, alle decisioni del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia.

« Attualmente, detti Istituti sono sotto sequestro ai sensi della legge di guerra, per conto delle quattro Potenze che occupano il territorio della Germania. La gestione delle rispettive biblioteche è affidata, di fatto e a titolo provvisorio, alla « Unione internazionale per gli studi di archeologia, di arte e di storia dell'arte », costituita a tale scopo nel 1946.

« Il Governo italiano ha ripetutamente fatto conoscere agli altri Governi interessati il proprio pensiero che occorre giungere al più presto possibile ad una definitiva e giusta soluzione dell'annosa questione.

« Per ciò che concerne la ripresa dei rapporti culturali italo-germanici, è intenzione dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione adoperarsi per la ripresa di

tali rapporti (ciò che in taluni campi è già avvenuto). A tal fine sono in corso da qualche tempo conversazioni per la conclusione di un accordo culturale che consenta di regolare senza indugio e di sviluppare gli scambi culturali fra i due Paesi ».

*Il Ministro
degli affari esteri*
SFORZA.

PAGLIUCA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quale motivo ha giustificato e giustifica l'affidamento dell'incarico di ufficiale sanitario del comune di Montalbano Ionico al medico condotto dello stesso comune, nonostante la reiterata proteste scritte di altro sanitario, che da mesi si susseguono e che vengono sistematicamente archiviate in disprezzo della legge e della morale ». (Già orale 2106).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto, si fa presente che effettivamente nel giugno 1950 pervenne a questo Alto Commissariato un esposto con il quale un sanitario (e precisamente il dottor Rocco Pocobella) nel rilevare di aver inutilmente chiesto alla prefettura di Matera il conferimento dell'incarico di ufficiale sanitario presso il comune di Montalbano Ionico, lamentava che detto incarico fosse disimpegnato dal medico titolare della condotta del capoluogo del comune stesso.

« Detto esposto, lungi dall'essere archiviato fu inviato al prefetto di Matera fin dal luglio 1950, perché riferisse sugli eventuali provvedimenti da adottare in merito.

« Il prefetto ha fatto presente che, non essendo previsto nell'organico del comune di Montalbano Ionico il posto di ufficiale sanitario, l'incarico in parola non poteva non essere affidato al medico condotto, in conformità del disposto del 4° comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sanitarie. Senonché, risultando dagli atti di quest'ufficio che il posto di ufficiale sanitario del comune di Montalbano Ionico era stato messo a concorso con bando prefettizio — il che implicava l'esistenza del posto nell'organico del comune stesso — sono stati chiesti ulteriori chiarimenti al prefetto, il quale ha confermato che il posto di ufficiale sanitario del comune in parola non risulta nella pianta organica comunale del personale sanitario e, pertanto, era stato erroneamente compreso nel concorso bandito con decreto prefettizio 30 giugno 1947, n. 20200/1 e ciò a seguito di errata segnalazione del comune predetto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

« Ciò stante, il relativo incarico è stato conferito e viene mantenuto al medico della prima condotta (dottor Eugenio Vitacca), in conformità a quanto disposto dal succitato comma 4° dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sanitarie.

« Si fa, infine, presente che altri esposti, pervenuti successivamente a questo Alto Commissariato dal dottor Pocobelli, e riguardanti diverse questioni, non sono affatto archiviati, ricevendo tutti regolare trattazione ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

PERLINGIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per impedire la graduale devastazione del Castello di Montesarchio (Benevento), ex carcere giudiziario (che ha visto rinchiusi tra le sue mura i martiri del Risorgimento) e per il quale lo Stato ha speso invano, a titolo di riparazione danni bellici, la somma di circa lire 5 milioni.

« Ben vero in detto immobile vengono perpetrati continui danneggiamenti e sono stati già asportati ad opera di ignoti le tubazioni ed i chiusini di ghisa dell'impianto idrico.

« L'interrogante chiede di conoscere, altresì, se non si ritenga opportuno dare una destinazione all'immobile ripetuto, o comunque una custodia che valga ad impedirne il continuo danneggiamento ». (5327).

RISPOSTA. — « Il Castello di Montesarchio — già adibito a stabilimento militare di pena — nel gennaio 1947 passò dall'Amministrazione militare a quella di grazia e giustizia, che voleva destinarlo a carcere giudiziario. Il vecchio edificio non ebbe però tale destinazione non essendo stato ritenuto idoneo alla trasformazione per il nuovo uso, e pertanto il Ministero di grazia e giustizia lo restituì al Demanio nel settembre 1950.

« Nelle more di tali passaggi da un'amministrazione all'altra si sono verificati i danneggiamenti lamentati, per i quali peraltro è stata sporta denuncia all'autorità giudiziaria ed è stato istituito regolare giudizio a carico dei colpevoli per il risarcimento dei danni.

« Allo scopo di evitare ulteriori danneggiamenti all'edificio, il Ministero delle finanze aveva disposto che, in pendenza dello studio per la migliore utilizzazione di detto compendio, la sua custodia fosse affidata al comune. Senonché la Sovrintendenza ai monumenti per la Campania ha fatto presente che il Castello è sottoposto alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e che l'eventuale asse-

gnazione di esso al comune non dava sufficiente affidamento, date le condizioni deficitarie del bilancio comunale, ed ha di conseguenza chiesto di consegnare l'immobile al Ministero della pubblica istruzione per una degna e definitiva sistemazione.

« A tale proposta è stato aderito e le operazioni di consegna al suindicato Dicastero sono in corso di esecuzione ».

Il Ministro
VANONI.

POLANO. — *Al Ministro senza portafoglio Campilli.* — « Per conoscere quali arterie stradali da costruire in Sardegna siano state programmate per i finanziamenti con i fondi della Cassa del Mezzogiorno nel corrente esercizio ed in quelli successivi ». (4502).

RISPOSTA. — « Per la sistemazione e costruzione delle strade da eseguirsi in Sardegna con i finanziamenti posti a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno con la legge 10 agosto 1950, n. 646, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è stato approvato un piano di opere per un importo complessivo di lire 9350 milioni.

« Tale piano — predisposto d'intesa con la Regione sarda e con gli altri organi tecnici competenti — comprende i seguenti lavori: sistemazione di strade provinciali per complessivi chilometri 1116 ed una spesa presunta di lire 5350 milioni;

completamenti e nuove costruzioni per circa chilometri 252 ed una spesa complessiva di 4 miliardi.

« Nell'allegato elenco sono riportate le strade e contemplate nel detto piano generale a titolo indicativo: esse pertanto potranno essere sostituite con altre, qualora sempre di intesa con la Regione se ne riconoscesse la necessità al fine di soddisfare esigenze economiche e sociali non tenute presenti al momento della prima formazione del piano stesso ».

Il Ministro
CAMPILLI.

ALLEGATO

PROVINCIA DI CAGLIARI

Sistemazione di strade provinciali.
(Chilometri 412)

Bivio S.S. 130 presso Decimomannu - Villador - Contrada Acquacotta - Villacidro - Gonnosfanadiga - Bivio S.S. 126 presso Guspini.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

Cagliari - Pula - Teulada - Giba - Villarios -
 Bivio S.S. 126 a San Giovanni Snergiu.
 S.S. 126 - Guspini - San Gavino - Sanluri -
 S.S. 131.
 S.S. 131 presso Sanluri - Ponte sul Flumini -
 Villamar - Barumini - Nuragas (confine
 provincia di Nuoro).
 Cagliari - Pirri - Doglianova.
 Villasor - Samassi - Bivio Villasanta sulla SS.
 131 presso Sanluri.
 Senorbi - Segariu - Futei Ponte.
 Oristano - Simaxis.
 Oristano (Rimadio) - Riola verso Nuoro per
 Culgieri (Pischina Appiu).
 Abbasanta - Chilarza.
 Abbasanta - Sant'Agostino per Santu Lus-
 surgiu.
 Villamar - Ollasanta - Usellus - Bivio Esco-
 vedu.
 Sardara - Collinas - Connoscodina Ale - Limite
 Genoni - Limite Laconi.
 Bivio Santo Mogoro (S.S. 131) - Masullas -
 Bivio Connoscodina - Bivio Baressa.

PROVINCIA DI NUORO

Sistemazione strade provinciali.
 (Chilometri 346)

Dal confine con Cagliari verso Nuragas e Mu-
 rralao (innesto S.S. 128).
 Bivio S.S. 128 presso la cantoniera Serri Seni
 - Ussassai - Lanusei - Totoli.
 Traversa Dorgali dalla S.S. Nuoro-Oresei alla
 orientale sarda presso Dorgali.
 Pischinappiu - Santa Caterina - Guglieri -
 Suni - Ponte Badu al confine con la pro-
 vincia di Sassari.
 Nuoro - Bitti - Cant. Sos. Vaccos al confine
 con la provincia di Sassari.
 Traversa Oliena dalla stradale sarda bivio
 Oliena - Oliena.
 Nuoro - Mamoiada - Fonni - Lanusei - Bari-
 sardo.
 Cairo - Osiri - Massei sulla orientale sarda.
 Macomer - Confine verso Cagliari.
 Nuoro - Monte Ortobene.
 Nuoro - Siniscola.

Completamenti e nuove costruzioni.

Olzai Sedilo.
 Cantoniera Bardosu in Bolotana ad Ottana.
 Bolotana - Baddes Salighes.
 Nuoro confine provincia di Sassari per Bene-
 tutti.
 Oliena - Dorgali.
 Escalaplano - Orroli.
 Nuoro - Monte Ortobene.
 Nuoro - Siniscola.

PROVINCIA DI SASSARI

Sistemazione strade provinciali.
 (Chilometri 358)

Bivio S.S. 132 presso Ozieri - Oschiri - Monti -
 Bivio S.S. 127 presso la cantoniera Telti.
 Sassari - Castelsardo.
 Alghero - Villanova - Monte Leone - Padria -
 Ponte Badu - Grabolu confine provincia di
 Nuoro.
 Buddusò alla S.S. 128-bis per Ozieri.
 Oschiri - Tempio Pausania.
 Sassari - Fertilia - Aeroporto.
 Strada di bonifica Ommedo all'innesto con la
 strada Sassari-Alghero.
 Ozieri - Chilivani - Ardara - San Carlo Felice
 e bivio per Siligo.
 San Giacomo (Sassari) - Sorso cantoniera Li-
 pedriazzi.
 Osilo - Sennari.
 Monti - Alà dei Sardi - Buddusò - Sos Vaccos
 confine provincia di Nuoro.

Completamenti e nuove costruzioni.

Osilo - Pontesilis - Tergu per Castelsardo.
 Strada provinciale di serie da Bono ad alle-
 vamento cavalli (dalle progr. presso Monte
 Pisanu al deposito allevamento).
 Strada provinciale di serie da Nule alla can-
 toniera San Giovanni (tratto intermedio).
 Strada provinciale di serie Sant'Antonio -
 Cannigione (Sant'Antonio) all'incrocio con
 la strada Olbia Palau di Molini di Arza-
 chena.
 Strada provinciale San Pantaleo - Luogosanto
 - Tronco San Pantaleo - Molini di Arza-
 chena.
 Strada provinciale Loiri - Zappali - Borchid-
 deddu.
 Strada provinciale Bultei - Caserma Fioren-
 tino per Nughedu - Ozieri - Variante per
 Nugheddu alla Bono Monte Pisanu - da
 Fraidaga - Ittireddu.
 Strada provinciale Curas - Cantoniera Sfossa-
 to tronco dal F. Cavana alla cantoniera.
 Lodarnina - Badesi, tronco con il ponte sul
 Coghinas sino a Badesi.
 Perfugas - Erula - Samela - Tula (dopo i pri-
 mi 4 chilometri già esistenti).
 Campo di Ozieri - Provincia Oschiri - Ozieri -
 Al bivio Tula dalla S.S. 132.
 Bono - Ittireddu, tronco intermedio tra Monte
 Pisanusa Fraigada - Ittireddu.
 Oschiri - Buddusò (primo tronco dai pressi di
 Oschiri al bivio per Pattada).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

Completamento strada Codaruina - Badesi, tronco con il ponte sul Coghinas sino a Badesi.

Campo d'Ozieri dalla provinciale Oschiri - Ozieri al bivio Tula della statale n. 132.

Bono - Ittireddu tronco intermedio tra Monte Pisanusa Fraigada - Ittireddu.

Oschiri - Buddusò, primo tronco dai pressi di Oschiri al bivio per Pattada.

SANTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — « Sulla politica che intende adottare per salvaguardare gli interessi dei lavoratori italiani che consensualmente o non, furono obbligati a lavorare in Germania e negli altri territori sotto l'amministrazione tedesca. È noto che in un primo tempo furono stipulate apposite convenzioni per l'invio in Germania di alcune decine di migliaia di lavoratori italiani. Dopo l'8 settembre 1943 il Governo del Reich e la sua amministrazione militare trasformarono in lavoratori coatti migliaia e migliaia di italiani rastrellati nel territorio nazionale o prelevati dai campi di prigionieri di guerra. Poiché ancora non si può prevedere quando sarà stipulato il trattato di pace con la Germania, si rende doveroso ed urgente che il Governo intervenga presso le autorità tedesche per avviare e stipulare convenzioni per il riconoscimento dei diritti dei nostri lavoratori. Vi sono migliaia di casi di salari non pagati, per decine e decine di milioni di lire, di indennità di infortuni o di morte mai liquidate agli aventi diritto. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale potrebbero essere posti nella condizione di portare a compimento il già cospicuo lavoro di ricerca e di documentazione che hanno da tempo iniziato, se gli organi di Governo, in patria ed all'estero, previ accordi con le autorità di occupazione, ne favoriranno l'opera difficile e complicata ». (5391).

RISPOSTA. — « Il Governo italiano, non appena la cessazione delle ostilità lo permise, si preoccupò di chiarire la complessa questione dei diritti di quei connazionali che erano stati occupati nei territori dell'ex Reich germanico prima e durante la guerra.

« La situazione giuridica e di fatto lasciata dal conflitto, necessitava peraltro, di lunghe e pazienti indagini e di quel minimo di normalizzazione della vita pubblica e di ristabilimento dei rapporti internazionali, perché fosse possibile avere le premesse indispensabili per avviare trattative intese al riconoscimento ed alla liquidazione dei diritti acquisiti ed a

garantire per il futuro i lavoratori italiani in Germania.

« Realizzatesi recentemente tali premesse, si ha ragione di ritenere che nel prossimo futuro, si potranno concludere con il Governo di Bonn e, quindi, limitatamente alla Germania Occidentale, nuovi accordi sulle assicurazioni sociali che disciplinino la materia, salvaguardando, nel contempo, quanto dai singoli acquisito in base alla Convenzione sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939 e successivi accordi, che, come tutti i trattati stipulati dall'ex Reich, furono, nel 1945, annullati dalle Autorità alleate di occupazione.

« Per quanto poi attiene a salari maturati e non corrisposti, trattasi di questione ancor più complessa data la molteplicità degli enti debitori (i singoli datori di lavoro), la confusione creata dalla situazione caotica determinatasi nei tempi immediatamente precedenti e susseguenti al crollo del Reich e l'attuale difficoltà, conseguente a tale confusione, di stabilire sulla base di un minimo di documentazione, la esatta natura e i precisi ammontari dei vari crediti da rivendicare.

« Comunque si spera che anche questo problema possa trovare equa soluzione di principio in prossime trattative con il Governo di Bonn nel quadro degli accordi conclusi e da concludersi per una ripresa dei normali rapporti.

« Nel frattempo gli Uffici competenti, affiancandosi alle nostre Rappresentanze dislocate nella Germania Occidentale, proseguono l'opera di raccolta ed elaborazione degli elementi indispensabili per potere, a tempo opportuno, avanzare concrete richieste.

« In proposito non si mancherà di tenere nel debito conto le possibilità di collaborazione che gli istituti di patronato e di assistenza sociale sarebbero in grado di offrire per una più rapida messa a punto delle singole pratiche individuali ».

*Il Ministro
degli affari esteri*
SFORZA.

SULLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali altri passi, oltre quelli a suo tempo annunciati dalla stampa, ha ritenuto di fare presso il Governo degli Stati Uniti d'America per chiedere un'interpretazione meno restrittiva e meno formalistica della legge contro la immigrazione di cittadini di Stati ex-fascisti o di tendenze altrimenti totalitarie; e per sapere inoltre quali affidamenti il Governo degli Stati Uniti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1951

d'America ha dato, almeno per quanto riguarda l'emigrazione di numerosi italiani compresi nel contingente annuale e già muniti di nulla-osta dalla competente Direzione generale italiani all'estero ». (Già orale 2036).

RISPOSTA. — « Conformemente a quanto disposto dal Presidente della Camera, rispondo con la presente all'interrogazione n. 2036, iscritta all'ordine del giorno della seduta del 13 giugno 1951 e, in sua assenza, non discussa.

« Risulta che la Sezione 22 dell'« Internal Security Act 1950 » è già stata riveduta dal Congresso degli Stati Uniti.

« Le nuove disposizioni non escludono più dall'ingresso negli Stati Uniti persone che appartenevano al partito fascista in età inferiore ai 16 anni o che vi appartenevano solo nominalmente, intendendosi « per appartenenza nominale » quella di coloro che non vi abbiano ricoperto cariche direttive importanti.

« L'emigrazione negli Stati Uniti degli italiani compresi nel contingente annuale è già stata ripresa regolarmente ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

VERONESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere — risultando che talune società telefoniche concessionarie, per il rammodernamento e l'ampliamento di impianti telefonici, specie nei centri minori, hanno chiesto notevoli facilitazioni ai comuni, come cessione gratuita di aree, fornitura di materiali, ecc. — se, nell'ipotesi di riscatto da parte dello Stato, i beni delle Società acquisiti nel modo sopraddetto dovranno essere pagati al loro intero valore oppure a quello che ha effettivamente gravato sulla società ». (5069).

RISPOSTA. — « Si fa presente che nei lavori fatti dalle Società telefoniche concessionarie negli impianti telefonici relativi a singoli comuni vanno distinti:

a) lavori ed impianti eseguiti in virtù di obbligo imposto alle società concessionarie

dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, e successive integrazioni e modificazioni e per i quali la legge prevede un concorso del 50 per cento, un tempo a carico dei comuni ed ora a carico dello Stato.

« In caso di cessazione delle concessioni, nella valutazione degli impianti e degli elementi di essi, che rientrano nella categoria predetta, la stessa legge (articolo 4) dispone che bisogna tener conto delle spese sostenute dallo Stato;

b) lavori ed impianti eseguiti dalle Società concessionarie su richiesta ed a spese delle provincie e dei comuni, mediante mutui con interesse a carico totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'articolo 204 Codice delle poste e telecomunicazioni.

« Anche per gli impianti che rientrano in questa categoria la legge (articolo 202 Codice delle poste e telecomunicazioni) prevede che in caso di cessazione delle concessioni si debba tener conto dei concorsi versati dalle amministrazioni provinciali;

c) lavori ed impianti che non rientrano comuni e l'ammontare della relativa spesa viene determinato d'accordo tra la società concessionaria ed il comune interessato sulla base di una perizia tecnica controllata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

« Gli eventuali contributi in natura dati in questi casi dai comuni vengono, di regola, calcolati nel preventivo di spesa che sarà tanto più basso quanto maggiore sarà il contributo stesso.

« In questa ipotesi, evidentemente, le cose fornite dal comune risultano acquisite dalle società concessionarie a titolo oneroso e quindi in caso di cessazione delle concessioni saranno valutate fra gli altri impianti delle società stesse ».

Il Ministro
SPATARO.